



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00872/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2025, presentato, in data 5 settembre 2025, dal sig. [omissis] nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), avverso il dispositivo n. 0004/CSA-2025-2026, procedimento n. 0002/CSA/2025-2026, emesso dalla Corte Sportiva d'Appello FIGC, Sezioni Unite, il 25 luglio 2025, e le relative motivazioni, pubblicate in data 6 agosto 2025, con decisione numero 0008/CSA, con cui, nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, con la decisione n. 54/2025 depositata in data 24 giugno 2025, concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC, Sezione III, n. 0155/CSA-2024-2025, depositata in data 18 marzo 2025, è stato accolto parzialmente il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, sono state ridotte le sanzioni della inibizione fino al 28 febbraio 2026 e del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC fino al 31 maggio 2025.

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 ottobre 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Virgilio D'Antonio

Depositato in Roma, in data 28 ottobre 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno